

Le società di capitali

A cura del Dott. Mario Rigoldi

- Consulente del Lavoro e Aziendale - - Formatore Professionista AIF



Associazione Italiana Formatori
AIF



Operazione co-finanziata dall'Unione Europea,
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
dalla Stato Italiano, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni
nell'ambito del Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera



- A differenza delle società di persone, nelle società di capitali è la società e non il singolo socio ad essere titolare dei diritti e degli obblighi derivanti dallo svolgimento dell'attività. In altre parole, la società ha una **personalità giuridica autonoma** da quella dei soci.
- Nelle società di capitale la responsabilità dei soci non si estende all'intero patrimonio personale ma è **limitata alla quota di capitale o di beni conferita nella società stessa**.

-
- La qualità di socio è inoltre liberamente trasferibile, cosicché le quote societarie possono essere cedute per cessione volontaria o per causa di morte del socio senza che ci sia alcuna modifica nel contratto di società.
 - Si intuisce pertanto che in questo tipo di società il ruolo dei soci, come persone e come doti morali di ciascuno, è meno importante rispetto al capitale (denaro o beni) che costoro conferiscono nella società.

-
- Per costituire una società di capitale, inoltre, è sempre richiesto un minimo di capitale la cui entità varia in base alla forma giuridica prescelta.
 - Al momento della costituzione il capitale sociale deve essere versato per almeno il 25%; in alternativa, i soci possono presentare una fidejussione bancaria o assicurativa di importo corrispondente. Il restante 75% dovrà essere versato quando il consiglio di amministrazione lo riterrà necessario.



Operazione co-finanziata dall'Unione Europea,
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
dalla Stato Italiano, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni
nell'ambito del Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera



-
- Le società di capitali **non possono avere una contabilità semplificata**. I costi di tenuta contabile sono quindi più alti che nelle ditte individuali e nelle società di persone.
 - I bilanci delle società di capitale sono **pubblici**, e chiunque può consultarli con un costo ridotto presso una qualunque Camera di Commercio o attraverso il portale “Telemaco”.



Operazione co-finanziata dall'Unione Europea,
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
dallo Stato Italiano, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni
nell'ambito del Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera



-
- Dal punto di vista fiscale, le società di capitale ricadono sotto il regime IRES, un'imposta che si basa su un'aliquota fissa (24%), che si applica su qualunque ammontare di reddito (senza scaglioni progressivi, come invece l'IRPEF).
 - Le società di capitale si suddividono in:
 - società a responsabilità limitata (Srl; Srlu; Srls);
 - società in accomandita per azioni (Sapa);
 - società per azioni (Spa).



Operazione co-finanziata dall'Unione Europea,
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
dallo Stato Italiano, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni
nell'ambito del Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera



SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (Srl)

- Si tratta di un tipo di società particolarmente indicato per le imprese di medie dimensioni. Il capitale minimo previsto per la costituzione della società a responsabilità limitata **“tradizionale”** è di 10.000 euro.
- Nella Srl vi è la possibilità di scegliere se nominare un amministratore unico oppure un consiglio di amministrazione. Le quote sociali non sono costituite da azioni; di conseguenza non possono essere quotate in Borsa e devono essere trasferite tramite atto notarile.



Operazione co-finanziata dall'Unione Europea,
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
dalla Stato Italiano, della Confederazione Elvetica e dai Cantoni
nell'ambito del Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera



SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA UNIPERSONALE (Srlu)

- Parlare di una società con un solo socio può apparire un controsenso, perché il concetto di società implica la collaborazione tra più soggetti.
- Dal 1993 invece nel nostro ordinamento è stata inserita la Srl unipersonale, in cui l'unico socio può essere costituito da una persona fisica o giuridica.
- Questa società può essere una valida alternativa all'impresa individuale, per evitare la responsabilità illimitata che da sempre caratterizza l'esercizio dell'impresa individuale.



Operazione co-finanziata dall'Unione Europea,
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
dallo Stato italiano, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni
nell'ambito del Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera



- Per il resto, questa società è del tutto simile alla normale Srl: costituzione, capitale minimo, assemblea (anche se composta da una sola persona), organo amministrativo (che può essere il socio stesso, ma anche essere composto da un consiglio di amministrazione formato anche da persone estranee alla società), trattamento fiscale.
- Nella ragione sociale deve essere sempre indicato che è unipersonale, senza bisogno però di specificare il nome del socio.

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA (Srls)

- Si tratta di una società a responsabilità limitata che può essere costituita con un capitale sociale inferiore ai 10.000 euro (quindi da 1 a 9.999, 99 euro) e con spese estremamente ridotte di costituzione, senza pagare alcuna parcella notarile (in quanto l'atto verrà redatto con scrittura privata) e versando allo Stato solo l'imposta di registro.
- Analogamente alla Srl tradizionale, per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio; dunque la responsabilità di ciascun socio è limitata al capitale conferito nella società e l'eventuale fallimento della società non si estende anche ai soci.



Operazione co-finanziata dall'Unione Europea,
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
dallo Stato Italiano, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni
nell'ambito del Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera



SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (Sapa)

- Rappresentano un tipo di società non molto diffusa nel nostro Paese, una sorta di “mix” tra la società per azioni e la società in accomandita semplice.
- Anche per la costituzione di questo tipo di società è necessario redigere un atto pubblico che riporti l'indicazione dei soci accomandatari, con responsabilità illimitata e solidale nei confronti delle obbligazioni societarie e dei soci accomandanti che godono della responsabilità limitata al capitale conferito nell'impresa societaria



Operazione co-finanziata dall'Unione Europea,
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
dalla Stato Italiano, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni
nell'ambito del Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera



SOCIETÀ PER AZIONI (Spa)

- Per la costituzione di questo tipo di società è richiesto un capitale minimo di 50.000 euro.
- Si tratta dunque di un tipo di società che risulta essere particolarmente adatto per le grandi imprese che richiedono investimenti di avvio e costi di gestione abbastanza elevati.



Operazione co-finanziata dall'Unione Europea,
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
dallo Stato Italiano, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni
nell'ambito del Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera



-
- La responsabilità di ciascun socio è limitata al capitale conferito nella società e l'eventuale fallimento della società non si estende anche ai soci.
 - La partecipazione di ciascun socio al capitale societario è rappresentata dal possesso di un certo numero di azioni che rappresentano anche i diritti dei soci alla distribuzione degli utili aziendali e alle votazioni nelle assemblee.



Operazione co-finanziata dall'Unione Europea,
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
dallo Stato italiano, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni
nell'ambito del Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera



-
- L'assemblea dei soci elegge il consiglio di amministrazione, che al suo interno sceglie un presidente ed eventuali vice-presidenti, che hanno il potere di rappresentare la società verso l'esterno, per la firma di contratti, assegni ecc.
 - La società per azioni va costituita per atto pubblico contenente i nomi dei soci, l'oggetto sociale, il capitale sottoscritto e versato, il valore nominale ed il numero delle azioni emesse, le norme secondo le quali si ripartiscono gli utili aziendali.



Operazione co-finanziata dall'Unione Europea,
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
dallo Stato Italiano, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni
nell'ambito del Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera



-
- Una società per azioni può chiedere di essere quotata alla Borsa Valori;
 - Una volta ammessa le sue azioni possono essere acquistate e vendute molto facilmente.



Operazione co-finanziata dall'Unione Europea,
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
dalla Stato Italiano, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni
nell'ambito del Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera

